

APPROFONDIMENTO CIVILE

Diritto delle assicurazioni: risarcimento per danno parentale anche al compagno della madre in assenza del padre biologico

Data pubblicazione: 10/03/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

La **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 5984/2025** depositata oggi, ha confermato il risarcimento del danno parentale per la morte di una bambina di 4 anni in un incidente stradale anche al compagno della madre. Secondo la Corte, l'uomo ha svolto il ruolo di "padre vicario", in sostituzione del genitore biologico completamente assente.

Il caso e la decisione della Cassazione

L'Ufficio Centrale Italiano (UCI) - l'ente che gestisce le assicurazioni per i veicoli esteri - aveva presentato ricorso contro la decisione della Corte d'Appello di Trento. Il conducente responsabile dell'incidente era infatti tedesco e il veicolo immatricolato in Germania.

La **Corte d'Appello** aveva riconosciuto il parentale al compagno della madre, assegnandogli la stessa somma riconosciuta alla donna: 249.047 euro. Nella sentenza si sottolinea che le testimonianze e l'indagine medico-legale hanno confermato il legame affettivo tra l'uomo e la bambina, definendo il suo ruolo come quello di un padre di fatto.

L'inammissibilità del ricorso

L'**UCI** ha contestato la liquidazione del danno, sostenendo che mancavano elementi quali la convivenza e la prova dell'effettiva assunzione del ruolo genitoriale. Tuttavia, la Terza Sezione Civile della Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo un tentativo di rivalutare prove già

esaminate. La Corte d'Appello, infatti, ha fornito una motivazione giuridicamente coerente e ragionevole sul ruolo sostitutivo svolto dal compagno della madre.

Giurisprudenza consolidata sulla relazione affettiva

La **Cassazione** ha ribadito che, secondo la giurisprudenza, la convivenza more uxorio non è un requisito sufficiente per il risarcimento, ma deve emergere la prova di un rapporto affettivo stabile e significativo. Nel caso specifico, il compagno della madre ha garantito assistenza morale e materiale alla bambina per oltre tre dei suoi quattro anni di vita, supplendo all'assenza del padre biologico.

Infine, la **sentenza** richiama il principio consolidato secondo cui il **vincolo di sangue** non è un elemento imprescindibile per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale. Il danno può essere riconosciuto anche in favore di soggetti non legati da parentela biologica, purché il rapporto sia caratterizzato da affetto stabile, condivisione di vita e un sentimento di protezione e sicurezza.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Qui il video di approfondimento: <https://www.youtube.com/watch?v=EWW5TxITTOo>